

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla delibera della Giunta Municipale

di data 21.04.2021 n. 345 e firmato digitalmente

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Cristina Santi

Anna Cattoi

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

(Provincia di Trento)

schema ATTO DI CONCESSIONE D'USO

DEI TERRENI CIRCOSTANTI MALGA BAITON DEL GELOS E
PASCOLI ALTI SUI VERSANTI CIMA ORO – DROMAE' – CIMA
SCLAPA – CIMA PARI' – BOCCA SAVAL - DOSSO DEI SEAOL.

Tra le Parti:

- **COMUNE DI RIVA DEL GARDA** – (codice fiscale n. 84001170228 -
Partita Iva 00324760222) rappresentato dal Signor _____, (codice
fiscale _____), domiciliato per la carica in Riva del Garda
presso la sede municipale, il quale interviene ed agisce in qualità di Funzionario
Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana del Comune di Riva del
Garda a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale del
n. _____ ;

- **FUCHS SABRINA** – (codice fiscale _____) nata a
_____ () il _____, residente a _____ in Via
_____, la quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di legale
rappresentante dell'impresa individuale L'Allegra Fattoria di Fuchs Sabrina –
Partita Iva 02620880225, iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di _____ al n. _____, n. R.E.A. TN- _____ ;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Riva del Garda è proprietario della Malga Baiton del Gelos in C.C. Riva e dei circostanti terreni ad uso pascolo, oltre che dei pascoli alti sui versanti di Cima Oro, Dromaè, Cima Sclapa, Cima Parì, Bocca Saval e Dosso dei Seaoi;
- la Malga con annesso pascolo è catastalmente identificata dalla p.ed. 3870 C.C. Riva consistente in un piccolo locale per deposito attrezzi e uno stallone di complessivi mq. 1.340,00 e da parte della p.f. 140/1 C.C. Riva, quale terreno per lordi ha 2,40, tutti beni soggetti al diritto di uso civico per i censiti del Comune di Riva del Garda;
- i pascoli alti consistenti nelle praterie sui versanti di Cima Oro, Dromaè, Cima Sclapa, Cima Parì, Bocca Saval e Dosso dei Seaoi, identificati catastalmente da parte della p.f. 140/1 C.C. Riva e soggetti anch'essi al diritto di uso civico, si estendono per complessivi lordi ha 120,30;
- in sede di sessione forestale 2022, in data 31 gennaio 2022 il Comune ha pubblicato all'albo pretorio comunale l'avviso atto a verificare l'interesse, da parte dei residenti titolari di uso civico o di altri richiedenti, all'esercizio dell'alpeggio estivo con pascolamento per la stagione 2022;
- con nota protocollo sub. 5799 di data 8/02/2022, la sig.ra Fuchs Sabrina titolare della ditta individuale L'Allegra Fattoria di Frassilongo (TN) ed iscritta nella sezione I dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), in riscontro al suddetto avviso, ha chiesto la concessione d'uso dei terreni appartenenti alla Malga Baiton del Gelos, oltre ai pascoli alti di proprietà comunale per il periodo giugno – settembre 2022;
- richiamata la Legge Provinciale 19/07/1990, n. 23 che al comma 3 dell'art. 39

prevede la facoltà di ricorrere alla trattativa diretta per la cessione in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, nei confronti di aziende agricole o loro forme associative iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), nel caso in cui l'importo contrattuale non ecceda quello previsto dall'art. 21, comma 4;

- con deliberazione della Giunta Municipale n. _____ del _____ è stato stabilito di affidare in concessione, secondo quanto previsto dalla L.P. n. 23/1990, alla Sig.ra Fuchs Sabrina di Frassilongo (TN) l'uso a pascolo dei terreni circostanti Malga Baiton del Gelos, con facoltà di utilizzo della Malga stessa ai fini del ricovero animali, nonché l'uso dei pascoli alti sui versanti di Cima Oro, Dromaè, Cima Sclapa, Cima Parì, Bocca Saval e Dosso dei Seaoi;

Tutto ciò premesso e parte integrante del presente atto,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Riva del Garda, come sopra rappresentato, di seguito denominato anche "Amministrazione concedente" dà in concessione alla Sig.ra Fuchs Sabrina, titolare dell'impresa individuale l'Allegra Fattoria con sede legale a Frassilongo (TN), di seguito denominata anche "Concessionario", la quale accetta, ai fini dell'alpeggio estivo, l'uso e la gestione dei terreni a pascolo circostanti la malga comunale denominata "Malga Baiton del Gelos" (ha lordi 02.43.91), identificati da parte della p.f. 140/1 C.C. Riva, con facoltà di utilizzo ai fini del ricovero animali delle strutture della Malga stessa, catastalmente contraddistinta dalla p.ed. 3870 C.C. Riva, oltre ai pascoli alti di lordi ha 120.32.45 così costituiti:

- dal Dosso del Gallo e mantenendo come confine alto il crinale spartiacque

con Ledro – Cima Oro, Bocca di Camp (Dromaè), Cima Sclapa, Cima Parì,

Bocca Saval, Dosso dei Seaoi – fino al confine con Tenno sul crinale dello

Spigolo del Spagnol. Il confine a valle è definito naturalmente dalla

vegetazione arborea;

– aree pascolive della Val Maraschera (da farsi dopo la prima metà di luglio a

fine schiusa uova dei tetraonidi);

tutti beni soggetti al diritto di uso civico, come raffigurati nella cartografia

allegata al presente contratto sotto la lettera A).

ART. 2

Il presente atto di concessione ha durata dalla data di sottoscrizione e verrà a

scadere di diritto e di fatto alla data del 31/10/2022, senza necessità di disdetta e

senza possibilità di rinnovo tacito. Alla scadenza il Concessionario si impegna a

restituire la malga oggetto di concessione libera da persone, animali o cose, nella

piena disponibilità del Comune di Riva del Garda, consegnando le chiavi

direttamente all'Ufficio Patrimonio del Comune. Il presente contratto è soggetto

alla disciplina della concessione essendo riferito a beni soggetti ad uso civico.

ART. 3

Le date di inizio e di fine monticazione saranno determinate in accordo con

l'Amministrazione Comunale e saranno stabilite al momento della consegna

dell'area a pascolo che avverrà con sottoscrizione di apposto verbale redatto dal

personale del Servizio di custodia Forestale competente per territorio, nel rispetto

delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le

condizioni di vegetazione siano idonee (termini stabiliti dall'art. 14 del D.P.P.

del 14/04/2011, n. 8-66/Leg. - Regolamento concernente le disposizioni forestali

in attuazione degli artt. 98 e 111 della L.P. n. 11/2007).

Il carico ottimale del bestiame è di 35 U.B.A. (unità ovicaprine), con tolleranza in più del 20 % così determinabili:

Ovicaprini = 0,15 U.B.A.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario è obbligato a monticare un carico minimo di 25 U.B.A. per tutta la durata del periodo di monticazione. La proprietà si riserva di verificare il rispetto del carico avvalendosi del custode forestale referente di zona.

ART. 4

Il canone annuo di concessione dovuto dal Concessionario viene fissato in euro 835,00=. (ottocentotrentacinque/00), da pagare in unica rata annua entro il 30 settembre 2022, mediante il sistema dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni PagoPA, utilizzando l'avviso di pagamento riportante il relativo codice IUV inviato dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Riva del Garda. Il pagamento non potrà essere ritardato per alcun motivo. Il mancato pagamento entro l'avvio della stagione di alpeggio costituisce causa di risoluzione del contratto a danno e spese del Concessionario.

ART. 5

Il Concessionario dovrà gestire l'area in concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, curandone scrupolosamente la manutenzione ordinaria, assicurando un'efficiente gestione silvo-pastorale e il rispetto degli obblighi previsti dalla presente concessione, nonché dalle schede corrispondenti del P.S.R. di Trento ad oggi in vigore.

Il Concessionario assume in particolare i seguenti obblighi:

- le aree di pascolo vanno percorse in modo sequenziale secondo l'ordine di spostamento sud-nord e ritorno, percorrendo l'intera area di pascolo. Vanno

evitati stazionamenti prolungati che comportino danneggiamento al cotico. E'

fatto obbligo di rispettare tutte le norme e le disposizioni in materia di polizia

forestale e delle indicazioni operative che saranno di volta in volta impartite

dall'autorità forestale;

- la permanenza complessiva sulle aree a pascolo non deve superare i 100

giorni anche non continuativi;

- la data di inizio monticazione (entro il 20 giugno), così come la data di fine

pascolo dovranno essere preventivamente comunicate al personale di

custodia forestale (e-mail bettalisa@comune.rivadelgarda.tn.it) e alla

Stazione Forestale di Riva del Garda (staz.forestaleriva@provincia.tn.it);

- l'accesso ai pascoli dovrà avvenire dalla strada forestale di Val Mera ed il

rientro andrà effettuato per lo stesso percorso, non oltre il 30 settembre 2022,

salvo che tale transito non avvenga dal versante del Comune di Ledro o dal

Comune di Tenno;

- durante la monticazione va mantenuta una distanza di circa 10 metri dal

sentiero n. 413 SAT al fine di evitare l'erosione del sedime. L'esercizio del

pascolo oltre tale ambito è quindi interdetto;

- eventuali necessità di forza maggiore che comportino la modifica delle date

di cui sopra dovranno pervenire in forma scritta all'Ente proprietario (e-mail

bettalisa@comune.rivadelgarda.tn.it) e alla Stazione Forestale di Riva del

Garda (staz.forestaleriva@provincia.tn.it);

- il transito sul territorio comunale per e da le zone di accesso al pascolo è

sottoposto all'ordinanza sindacale di data 29.01.2015 n. 201500001948, che il

richiedente dichiara di conoscere;

- l'alpeggio del bestiame deve essere condotto nella rigorosa osservazione delle

disposizioni zootecniche e veterinarie impartite dalle competenti autorità. In

particolare non sono ammessi in malga animali sprovvisti dei richiesti

certificati di sanità e vaccinazione;

- è tenuto a mantenere integre le superfici destinate al pascolo di malga Baiton

del Gelos, provvedendo periodicamente allo sfalcio delle piante infestanti,

all'estirpazione delle piante venefiche ed alla pulizia delle aree occupate dal

cespugliame, al fine di consentire il completo e razionale utilizzo dell'area

pascoliva e di garantire l'azione migliorativa del cotico erboso, impegnandosi

all'utilizzo del pascolo del bestiame per settori, delimitati da filo-pastore, in

modo da garantire a rotazione il completo utilizzo della superficie di pascolo;

- obbligo di denunciare al Comune ogni atto che abbia compromesso o possa

compromettere la stabilità e la buona conservazione delle aree a pascolo in

concessione;

- è fatto divieto di immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a

quello autorizzato, di fare uso di fuoco all'interno delle aree, di abbandonare

rifiuti, di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terre a pascolo o di

realizzare nuovi sentieri, di accedere alle aree di Malga Grassi, Campiò e

relative strutture di ricovero;

Eventuali altre prescrizioni di carattere tecnico-operativo che si rendessero

necessarie saranno specificate nel verbale di consegna delle aree redatto dal

personale del Servizio di custodia Forestale competente per territorio.

L'amministrazione si riserva in qualsiasi momento l'accertamento del rispetto

degli obblighi previsti dal presente contratto.

ART. 6

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che la malga ed i pascoli di

pertinenza, nonché i pascoli alti in concessione, sono gravati da diritto di uso civico a favore dei residenti nel Comune di Riva del Garda e che s'impegna a consentire l'esercizio di tale diritto da parte degli aventi diritto e titolati.

ART. 7

Il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni a persone e cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora il Comune di Riva del Garda concedente, da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse venire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

Le parti prendono atto che l'immobile "Malga Baiton del Gelos", messa a disposizione per il ricovero animali con la presente concessione, è coperto da assicurazione "All Risks" nell'ambito delle polizze globali che l'Amministrazione concedente ha in vigore per il proprio patrimonio.

L'esercizio del pascolo, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore dell'allevatore autorizzato per qualunque causa e perdita dallo stesso subita. Il pascolo va esercitato con vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario, in conformità con la L.P. 11/2007 in materia forestale. Non è consentito l'esercizio del pascolo senza custodia.. La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori adulti. Deve essere altresì comunicato il recapito telefonico del conduttore del gregge per i controlli previsti dal presente contratto;

ART. 8

La presente concessione si risolve nel caso di:

- a) gravi carenze nella gestione ed uso dei pascoli assegnati;
- b) mancato esercizio del pascolo;

c) gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto ovvero nel caso di gravi violazioni di legge.

Nel caso si verificassero le inadempienze/violazioni di cui al presente articolo, l'Amministrazione si riserva inoltre di escludere il Concessionario da ogni assegnazione dei pascoli per le stagioni d'alpeggio future.

ART. 9

Le parti prendono atto che la p.ed. 3870 C.C. Riva non è soggetta all'applicazione della normativa in materia di prestazione energetica D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, in quanto trattasi di edificio rurale non residenziale sprovvisto di impianto di climatizzazione, pertanto le parti omettono la dichiarazione di cui all'articolo 6 comma 3 del D.Lgs. n. 192/2005 e richiamata dall'art. 84 della L.P. n. 1/2008.

ART. 10

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai fini di attività finalizzate per l'assolvimento di obblighi di legge relativi al presente atto.

ART. 11

Tutte le spese e le imposte relative alla stipula del presente disciplinare sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Le spese che dovessero essere anticipate dall'Amministrazione comunale sono soggette a rimborso da parte del Concessionario. La presente scrittura privata non autenticata in unico originale, depositato presso il Comune di Riva del Garda, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, Tariffa – Parte Seconda del D.P.R. n. 131/1986.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari ed anche ai fini della competenza giurisdizionale, il concessionario dichiara di eleggere domicilio nella propria sede legale in _____ . Il concedente elegge domicilio presso la propria sede legale in Riva del Garda (TN) Piazza 3 Novembre 5 – Palazzo Pretorio.

ART. 12

Per qualunque controversia relativa al presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Rovereto.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme del Codice Civile, delle leggi e degli usi in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili al regime delle concessioni.

I presente atto è redatto in unico originale depositato presso il Comune di Riva del Garda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Riva del Garda, _____

IL CONCEDENTE: COMUNE DI RIVA DEL GARDA

IL RESPONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO E QUALITA' URBANA

IL CONCESSIONARIO: DITTA INDIVIDUALE L'ALLEGRA FATTORIA

FUCHS SABRINA

Allegato A)



34.1081

2.4391

Malga Gelos

86.2164

Comune Riva del Garda
Pascoli alti 2022

